

**VERBALE DI CONSULTAZIONE SINDACALE**  
**CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA "COVID-19"**  
**(ex art. 22 D.L. 18 marzo 2020 e art. 2 dm. 24 marzo 2020)**

Allo scopo di esaminare la situazione aziendale in ordine alla necessità di ricorrere alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (in breve CIGD) per la causale "emergenza COVID-19", in data odierna

- **GRUPPO ILLIRIA S.P.A.** (P.IVA 01038120307), con sede legale in Udine, via Jacopo Linussio n. 1, in persona del legale rappresentante e Vice Presidente Sig. Mario Toniutti in, assistita dall'avv. Daniele Compagnone  
(di seguito anche la Società);
- e le Organizzazioni Sindacali **UIL UILTUCS**, rappresentata dal Segretario Nazionale, Sig. Gabriele Fiorino, **FISASCAT CISL** rappresentata dal Segretario Nazionale, Sig. Mirco Ceotto, **FILCAMS CGIL** rappresentata dal Sig. Emanuele Ferretti  
(di seguito anche le OO.SS.);

La Società e le OO.SS. definite di seguito insieme le Parti, hanno svolto in modalità telematica, ai sensi del comma 1 dell'art. 22 D.L. 18/2020 e dell'art. 2 del d.m. 24 marzo 2020, avendo la Società unità produttive in 5 Regioni, la presente consultazione sindacale la quale è stata correttamente preceduta dall'attivazione della procedura che ne costituisce parte integrante ed alla cui medesima si rimanda per le ragioni a fondamento di essa.

Il datore di lavoro illustra la situazione aziendale e le motivazioni del ricorso alla CIGD come segue:

**PREMESSO CHE**

- Gruppo Illiria S.p.a., con sede legale e produttiva in Udine (numero dip. 172) ed altre unità produttive in **FRIULI VENEZIA GIULIA**, Tolmezzo (12), Trieste (38) e Pordenone (85), **LOMBARDIA**, unità produttiva di Gessate (Mi), (21), **PIEMONTE**, unità produttiva di Leini (TO), (33), **EMILIA ROMAGNA**, unità produttiva di Marzabotto (BO), (22), **LAZIO**, unità produttiva di Santa Palomba (Roma) (43), occupa complessivamente n. 426 dipendenti di cui 364 a tempo indeterminato e 62 determinato, 322 operai, 102 impiegati, 1 quadro ed 1 dirigente.



- La Società opera al settore Terziario del Vending avente come oggetto sociale precipuo la somministrazione di alimenti e bevande, di prodotti alimentari in genere mediante apparecchiature automatiche di distribuzione nonché l'assistenza e la riparazione di apparecchiature automatiche per la distribuzione di alimenti e bevande, di prodotti alimentari in genere e il commercio all'ingrosso e al minuto di ogni tipo di apparecchiature automatiche per la distribuzione di alimenti e bevande, di prodotti alimentari in genere, di prodotti anche non alimentari e di ogni accessorio per dette.
- in connessione con l'emergenza sanitaria collegata all'influenza COVID-19, dal 23 febbraio scorso, sono stati emanati diversi provvedimenti normativi ed amministrativi che hanno previsto la chiusura e/o la sospensione di diverse attività produttive nonché limitativi della vita di relazione e/o dello svolgimento di attività, anche ludiche, ogni qual volta fosse previsto l'assembramento di più soggetti provenienti da luoghi diversi, tra cui i più significativi il d.p.c.m. 11 marzo 2020 ed il d.p.c.m. 22 marzo 2020;
- la situazione descritta ai punti che precedono ha assunto improvvisamente ed imprevedibilmente connotati di gravità tale da spingere il legislatore a mettere in atto una serie di misure ulteriormente restrittive sia in ordine agli spostamenti delle persone fisiche all'interno del territorio nazionale sia in relazione all'esercizio delle attività commerciali e produttive. Da ultimo infatti il d.p.c.m. di data 11 marzo ha vietato ogni sorta di assembramento limitando, di fatto, lo svolgimento delle ordinarie attività socio-economiche;
- tutti i provvedimenti emergenziali di cui sopra hanno determinato oltre alla sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, l'interruzione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e quelli delle università e la sospensione di numerose attività produttive, soprattutto nel settore metalmeccanico, con conseguente calo di fatturato per la società;
- Gruppo Illiria ha subito effetti diretti sulla propria attività (riduzione del numero di consumazioni per DA con conseguente calo dei flussi di fatturato e ricavo) in ragione della vicenda Coronavirus e si rende necessario assumere iniziative volte a mitigare gli effetti negativi;
- che L'art. 22 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, letto unitamente al messaggio Inps 1287/2020 prevede che i datori di lavoro che si trovino a dover sospendere o a ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario ovvero i quali, per dimensioni e/o settore merceologico, rientrino nel solo campo di applicazione della CIGS, secondo quanto appunto chiarito dall'inps, possono accedere al trattamento di integrazione salariale in deroga nelle modalità e nei termini ivi stabiliti.

**TUTTO CIO' PREMESSO**






Per le ragioni sin qui enucleate, e note alle parti stipulanti, è venuta meno la continuità nello svolgimento dell'attività aziendale per ragioni inequivocabilmente riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alle misure assunte per il contrasto della stessa, che ha comportato per il datore di lavoro l'impossibilità di impiegare con continuità la propria forza lavoro e, conseguentemente, obbliga lo stesso a ricorrere alla parziale sospensione dell'attività lavorativa.

La consultazione di cui si tratta ha avuto regolare svolgimento secondo le modalità semplificate previste dal secondo comma dell'art. 19 del d.l. 18/2020 e le Organizzazioni sindacali riconoscono lo stato di effettiva contrazione lavorativa e confermano la propria disponibilità a sottoscrivere il presente verbale per il periodo dal 30/03/2020 per la durata di 9 settimane, anche non continuative e fino al 31/08/2020.

Le parti concordano che l'utilizzo della CIGD è previsto con modalità di sospensione e/o riduzione di orario per tutto il personale occupato in ogni singola unità produttiva avente diritto alla CIGD, ricomprendente operai ed impiegati di tutti i reparti dell'azienda e in particolare per n. 306 lavoratori in Friuli Venezia Giulia, n. 21 lavoratori in Lombardia, n. 33 lavoratori in Piemonte, n. 22 lavoratori in Emilia Romagna e n. 43 lavoratori nel Lazio.

La Società, per le residue attività, se pure con modalità diverse in relazione ai singoli reparti, attuerà la rotazione tra le figure considerate fungibili.

In relazione a questo aspetto va comunque tenuto in considerazione, soprattutto relativamente alle figure degli A.R.D. (addetti rifornimento distributori) che il c.d. "giro" (ossia l'insieme dei clienti da rifornire nel corso dello svolgimento della propria prestazione) è stato normalmente costruito per essere svolto sempre dal medesimo operatore, e solo in casi eccezionali viene modificato o assegnato ad altro dipendente, per ragioni connesse alla qualità e all'organizzazione del servizio, ai modelli di DA impiegati ed alla tipologia e/o soddisfazione del cliente.

Ogni "giro" presenta infatti diversi modelli di DA, differenti tipologie di servizio per singoli clienti ed anche per tale ragione la sostituzione dell'operatore rischia di arrecare un danno alla qualità del servizio in un settore ad alta concorrenzialità.

In altre occasioni ancora, per alcuni clienti, quali Ministeri e/o altre Amministrazioni dello Stato, gli operatori che vi possono accedere devono essere previamente censiti, registrati e non devono presentare carichi pendenti.

Infine, l'organizzazione del servizio, comporta che in alcune sedi, gli ARD partano dalla propria abitazione con il furgone aziendale (ed anche in funzione di ciò il relativo "giro" risulta essere stato costruito) e pertanto sarebbe gravoso per questi ed antieconomico per la Società, costringere il primo a raggiungere la sede di clienti posti a notevole distanza dalla propria abitazione.



Per tutte queste ragioni, pur a parità di mansioni, si potrà fare ricorso alla cassa integrazione in maniera non omogenea tra vari operatori con mansioni di A.R.D. purchè questo dipenda esclusivamente dalla precedente assegnazione ad un c.d. "giro" di cui facciano parte clienti maggiormente interessati dalle chiusure o dalle riduzioni delle attività e più in generale da quanto previsto ai precedenti paragrafi (ad es. scuole ed attività produttive di cui all'allegato 1 del d.p.c.m. 22 marzo 2020 come modificato dal d.m. 25 marzo 2020 ).

Le Parti convegnono che in analoga situazione si ritrovano dipendenti con mansioni di tecnico della direzione tecnica e di tecnico di sede: in conseguenza dell'introduzione del c.d. sistema "lean", vi è infatti tra gli stessi un'elevata specializzazione in relazione alle varie fasi della revisione/manutenzione dei D.A.. Per tale ragione è difficilmente ipotizzabile una rotazione tra queste figure, le quali pertanto verranno tendenzialmente chiamate a svolgere la prestazione a seconda dell'effettiva fase di revisione/manutenzione che si renda, volta per volta, necessaria.

Le parti convengono che l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale sarà calibrato con l'evolversi della situazione generale, e potrà essere ridotto nel caso di progressiva riapertura delle attività di cui si è detto, ovvero aumentato, pur nei massimali di cui sopra, laddove il Governo dovesse adottare ulteriori restrizioni allo svolgimento delle attività produttive ovvero alla mobilità delle persone.


La Società anche aderendo alle istanze delle OO.SS. ha comunque inteso adottare forme di sostegno al reddito per i propri dipendenti, pur nei limiti in cui ciò sia compatibile con la propria attuale liquidità, significativamente compromessa per gli eventi di cui sopra.

In particolare la Società, corrisponderà ad ogni lavoratore, dietro richiesta di quest'ultimo da inoltrare al datore di lavoro non oltre il giorno 15 del mese di riferimento, e previa sottoscrizione di apposito contratto (il cui facsimile viene allegato al presente), indipendentemente dal livello di inquadramento, l'importo massimo di € 1.000,00 netti/mese a titolo di prestito infruttifero secondo le seguenti modalità: € 250,00 netti per ogni periodo di 5 giorni, anche non continuativi, di sospensione in cassa integrazione nel corso del mese di riferimento e per la sola durata di utilizzo dell'ammortizzatore sociale da parte della Società, e quindi per un periodo massimo di 9 settimane, anche frazionate e quindi per complessivi € 2.000,00 netti massimi pro capite.

Le parti convengono che i lavoratori restituiranno tali importi mediante compensazione sulla quattordicesima mensilità in pagamento a giugno 2020 o comunque sulle retribuzioni future, a decorrere dal primo mese in cui cesserà il ricorso alle provvidenze della CIGD.

In caso il rapporto di lavoro cessi prima della compensazione di cui al punto che precede, la Società potrà trattenere il prestito e/o il suo ammontare residuo dal tfr e/o dalle competenze terminative, rimanendo comunque creditore in caso di eccedenza per difetto rispetto agli emolumenti di cui sopra.

Inoltre, sempre al fine di garantire ai lavoratori il mantenimento di un adeguato livello retributivo, agevolandone così il mantenimento di un sufficiente potere di spesa, la Società si dichiara disponibile a far godere le ferie relative agli anni precedenti al lavoratore che ne faccia



eventualmente richiesta, salve che ciò non contrasti con le esigenze organizzative (anche in relazione all'impiego dell'ammortizzatore sociale) e tecnico produttive e tenuto comunque conto della situazione economico finanziaria.

Il lavoratore, pienamente libero nella scelta di cui sopra, comunicherà al datore di lavoro la propria opzione entro e non oltre il 15 aprile 2020 la propria decisione in ordine al godimento del trattamento delle ferie.

\*\*\*\*\*

Le Parti danno atto che ai sensi dell'art. 19 D.L. 18/2020 che i periodi di integrazione salariale ordinaria riconducibili ad eventi imputabili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 non vengono computati nei limiti previsti dal D.Lgs 148/2015 e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

Nel corso dell'applicazione del presente accordo, la Società informerà periodicamente le OO.SS., anche territoriali, circa l'andamento dell'attività e l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale.


Le parti danno atto che è stata con ciò correttamente esperita la procedura di consultazione sindacale prevista dall'art. 19 del D.L. 18/2020.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto

Udine-Roma, 2 aprile 2020


UIL UILTUCS, il Segretario Nazionale

Sig. Gabriele Fiorino



FISASCAT CISL, il Segretario Nazionale

Sig. Mirco Ceotto



FILCAMS CGIL, il Segretario Nazionale

Emanuele Ferretti



Gruppo Illiria S.p.A.

Sig. Mario Omitti



Avv. Daniele Compagnone

